

Publicato il 31/05/2018

N. 03252/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 00189/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pasqualino Piras, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Onida e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento in data 7 novembre 2017, consegnato brevi manu al ricorrente lo stesso giorno, con cui il ricorrente è stato giudicato

“inidoneo”, a seguito degli accertamenti psicofisici, nel concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I., 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017;

- quanto ai motivi aggiunti:

del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-2 CC di prot. del 12 dicembre 2017, di approvazione delle graduatorie finali di merito del predetto concorso, di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, e delle medesime graduatorie;

di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Tenuto conto - oltre che delle peculiarità che connotano l'evoluzione della vicenda in esame nel corso del tempo - dell'avvenuta rappresentazione da parte del ricorrente di nuovi elementi, atti precipuamente a dimostrare l'intervenuta emissione da parte della medesima Commissione di un giudizio di idoneità in data 28 maggio 2018, inerente la patologia in discussione (in cui risulta - in

particolare – indicato il valore di 23,50 alla voce n. 2 “composizione corporea”);

Ritenuto che, ciò detto, sussistano giusti motivi per accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendere il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione “con riserva” del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Rilevata, peraltro, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 6 marzo 2019.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Antonella Mangia**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

